

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 600

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUADALUPI, NAPOLI, CRAXI, MANCINI GIACOMO, BERTOLDI

Presentata il 28 ottobre 1968

### Trasformazione del ruolo dei contabili della marina militare in ruolo a carriera speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In applicazione della delega concessa al Governo con le leggi 12 dicembre 1962 e 2 ottobre 1964, si è provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, al riordinamento delle carriere ed alla revisione degli organici del personale civile del Ministero della difesa.

In base a detto provvedimento le carriere di concetto dei ragionieri di artiglieria dell'Esercito, dei ragionieri geometri dell'Esercito, dei ragionieri degli arsenali della Marina militare e dei ragionieri dell'Aeronautica sono state trasformate in carriere speciali ai sensi del titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, con sviluppo di carriera fino all'ex coefficiente 670, mentre il personale della carriera di concetto dei contabili di marina, pur disimpegnando le medesime mansioni di istituto, di diritto e di fatto disimpegnate dai ragionieri, è rimasto tale, certamente a cagione della denominazione del suo ruolo.

Le funzioni attribuite ai cinque ruoli in esame dalle singole leggi istitutive sono infatti le seguenti:

*Ragionieri di artiglieria dell'Esercito.* Regio decreto 9 agosto 1914, n. 1419, che approva il Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, articolo 8.

« I ragionieri sotto l'immediata e diretta dipendenza del capo ufficio cui sono addetti (tecnico o di amministrazione) attendono al disbrigo degli affari riguardanti la gestione del materiale, del denaro, e dei lavori ed alle relative scritture e contabilità, nonché al disimpegno di altre attribuzioni d'indole tecnico-amministrativa e di carattere contabile loro assegnate ».

*Ragionieri geometri dell'Esercito.* Istruzioni per il servizio dei lavori e del materiale del genio della marina militare, approvata il 1° dicembre 1922, articolo 5.

« I ragionieri geometri sono addetti alle sezioni ed all'ufficio amministrazione. Ad essi possono essere affidati servizi speciali sia tecnici sia amministrativi. I ragionieri geometri addetti alle sezioni dipendono dal capo sezione e lo coadiuvano nel disimpegno di tutto il servizio tecnico ed amministrativo della sezione. Possono essere chiamati a sostituire il capo sezione nelle sue assenze. Più specialmente essi eseguono la misurazione ed il conteggio delle opere, la misurazione e la stima dei terreni e degli immobili da espropriare e compilano le varie carte amministrative della sezione ».

*Ragionieri degli arsenali della Marina militare.* Legge 6 luglio 1911, n. 648, che approva le disposizioni per alcuni personali ci-

vili dipendenti dall'amministrazione della marina militare, articolo 3.

« Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso gli arsenali della marina militare ».

*Contabili della Marina militare.* Regio decreto 3 febbraio 1936, n. 189, concernente il riordinamento dei personali civili della marina, articolo 5.

« Il personale dei contabili della marina è incaricato di tenere la contabilità dei magazzini della marina militare, di esercitare le funzioni di gestore di cassa presso le direzioni di commissariato della marina militare e di disimpegnare altre eventuali attribuzioni contabili presso l'amministrazione centrale e quella periferica ».

*Ragionieri dell'Aeronautica.* Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica, articolo 13.

« Presso gli Enti territoriali dell'Aeronautica le funzioni di gestore di cassa o di magazzino, quando non siano affidate ad ufficiali, devono essere disimpegnate dai primi ragionieri e ragionieri ».

Da un esame comparativo delle cennate norme riguardanti i ruoli a carriera speciale si rileva agevolmente che tutte le funzioni attribuite ai singoli ruoli sono di carattere amministrativo-contabile-ragioneristico, come quelle che la legge attribuisce ai contabili della marina militare, mentre sono palesemente identiche le funzioni dei ragionieri di artiglieria, dei contabili di marina e dei ragionieri dell'aeronautica.

Infatti, l'amministrazione della difesa utilizzava in passato, ed utilizza presentemente ragionieri e contabili indifferentemente per le esigenze dei suoi servizi, in virtù degli analoghi compiti di istituto loro assegnati, determinando ora, a motivo della differente posizione giuridico-gerarchica assunta dagli ex colleghi di ieri, gravissimo disagio morale e materiale per i contabili di marina.

Che i ruoli di ragioneria e dei contabili svolgano analoghe funzioni è dimostrato dai frequenti trasferimenti, avvenuti fino alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 dal ruolo dei ragionieri degli arsenali della marina militare a quello dei contabili di marina e viceversa, adottati in base all'articolo 200 del citato testo unico degli impiegati che consente,

al Ministro competente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, di disporre il trasferimento di impiegati civili da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera. Il termine « corrispondente » secondo la giurisprudenza corrente presuppone che i ruoli comprendano impiegati dotati di analoga competenza e quindi in possesso di una corrispondente idoneità ai servizi, così da consentire l'utilizzazione dei funzionari nei nuovi ruoli.

Torna ancora opportuno sottolineare la conclusione cui pervenne la riunione dei segretari generali della difesa, presieduta dal Ministro *pro-tempore* nell'adunanza del 20 novembre 1962. In tale occasione si stabilì di concedere, in sede di riordinamento dei ruoli, la carriera speciale ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri della marina, ai contabili della marina, ed ai ragionieri dell'aeronautica. Alla medesima conclusione pervenne anche il Consiglio superiore delle Forze Armate nell'adunanza del 26 agosto 1965, esprimendo parere favorevole sull'articolo 20 dello schema di disegno di legge sul riordinamento delle carriere e revisione degli organici, che prevedeva le carriere speciali per i ragionieri di artiglieria, i ragionieri degli arsenali della marina militare, i contabili della marina, i ragionieri dell'aeronautica ed anche per i ragionieri geometri dell'esercito.

La proposta di legge che si propone all'esame del Parlamento per la sua approvazione ha quindi lo scopo di eliminare una profonda sperequazione ed un grave contrasto giuridico-gerarchico tra le categorie di personale sopra citate, avvertito in tutta la sua ampiezza dopo l'attuazione della legge delegata. Esso tende a togliere i contabili di marina — che conta un rilevante numero di laureati — dalla posizione irrazionale e moralmente avvilente in cui sono venuti a trovarsi, e dare al loro ruolo la collocazione che gli compete nell'ambito delle carriere speciali dei ragionieri della difesa. Dal riassetto totale e definitivo di tali ruoli, aventi funzioni omogenee, deriveranno, inoltre, indubbi vantaggi alla funzionalità dei servizi ed alla utilizzazione del personale.

Un simile disegno di legge era stato presentato nella passata legislatura al Senato della Repubblica, per iniziativa dei senatori Venturi e Zenti (atto n. 1970), ma non poté completare il suo *iter*. In occasione del suo esame da parte della IV Commissione (difesa), in sede deliberante, il rappresentante del Governo ebbe a premettere che « sulla scorta della legge-delega del 2 ottobre 1964, si prevedeva la trasformazione in carriera speciale del ruolo dei contabili di marina, unitamente

ai ruoli dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri, del personale di ragioneria degli arsenali della marina e dei ragionieri dell'aeronautica. Ricordo che nel corso delle trattative interministeriali, specialmente di quelle tra il Ministero del tesoro e il Ministero della difesa, notevoli difficoltà sorsero, soprattutto da parte del Tesoro, il quale, in base all'articolo 6 della precedente legge-delega del 12 dicembre 1962, doveva essere precedentemente "concertato" per l'emanazione della legge medesima. Sicché la proposta avanzata dal nostro Ministero, relativa alla istituzione delle suddette carriere speciali, trovò notevoli ostacoli, che fu possibile superare per gli altri ruoli, ma non per quello dei contabili di marina. Il rappresentante del Tesoro, infatti, osservava che non esistevano esempi di carriera speciale per ruoli di dipendenti dello Stato che svolgevano funzioni prevalentemente contabili. La stessa Commissione consultiva fu costretta a recepire tale "omissione" rispetto a tutte le altre carriere speciali contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, lasciando ovviamente insoddisfatto solo questo settore della pubblica amministrazione e ad affermare: « Noi riteniamo che anche il ruolo dei contabili della marina, come gli altri ruoli, svolge compiti che possono senz'altro qualificarsi come funzioni speciali, ed è per questo motivo che il Governo vede con favore la trasformazione di tale ruolo in ruolo a carriera speciale. In tale maniera si viene finalmente a ristabilire un equilibrio da tutti auspicato. Siamo, dunque, favorevoli al disegno di legge perché è evidente che il ruolo di concetto dei contabili presenta

tutti i requisiti per essere incluso nei ruoli a carriera speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra. La categoria svolge un'attività importante ed è formata da elementi veramente preparati che disimpegnano le proprie attribuzioni parallelamente al personale dei ruoli di ragioneria per la similarità delle funzioni. Con il disegno di legge si compie niente altro che un atto di vera e propria giustizia, perché questo è l'unico settore rimasto fuori dalle carriere speciali ».

L'unità proposta di legge è integrata da norme che, analogamente a quanto stabilito per gli altri ruoli già trasformati in carriere speciali, prevedono le condizioni e le modalità per il passaggio dell'attuale ruolo dei contabili di marina a quello di carriera speciale di nuova istituzione, la trasformazione di tale ruolo in ruolo ad esaurimento e, a partire dal 1° gennaio 1973, l'inquadramento del relativo personale nel ruolo unico della carriera speciale dei ragionieri della difesa, con l'osservanza delle disposizioni previste per gli impiegati appartenenti agli altri ruoli da inquadrare nel suddetto ruolo unico, e salvaguardando le legittime aspettative di questi ultimi impiegati.

Si conclude, assicurando che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato in quanto le differenze di stipendio per i tre posti di organico assegnati all'ex coefficiente 670, prelevati dall'ex coefficiente 500, sono ampiamente compensate dalla riduzione di altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo, come è dimostrato nel prospetto che si unisce alla proposta di legge.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA INESISTENZA DI ONERE FINANZIARIO  
PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ORGANICO ATTUALE			ORGANICO PREVISTO DALLA PROPOSTA DI LEGGE			
Ex coef- ficiente di sti- pendio	QUALIFICHE	Posti di orga- nico	Ex coef- ficiente di sti- pendio	QUALIFICHE	Posti di orga- nico	Diffe- renze
500	gestore capo . . . . .	21	670	ispettore contabile	3	+ 3
402	gestore principale . . . . .	52	500	direttore contabile di 1ª classe . . . . .	18	— 3
325	primo gestore . . . . .	89	402	direttore contabile di 2ª classe . . . . .	52	—
271	gestore . . . . .	283	325	vice direttore con- tabile . . . . .	89	—
229	gestore aggiunto . . . . .		271	contabile . . . . .	280	— 3
202	vice gestore . . . . .	229	contabile aggiunto	202		
	TOTALE . . . . .	445		TOTALE . . . . .	442	

Onere derivante dall'aumento di 3 posti di ex coefficiente 670 (stipendio di lire 3.318.100) . . . . . L. 9.954.300

Minore onere derivante dalla riduzione:

n. 3 posti di ex coefficiente 500 (stipendio di lire 2.478.700) L. 7.436.100

n. 3 posti di ex coefficiente 202 (stipendio di lire 1.032.600) L. 3.097.800

————— L. 10.533.900

ECONOMIA DI SPESA L. 579.600

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il ruolo organico della carriera di concetto dei contabili di marina di cui alla tabella n. 27 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è trasformato in ruolo di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con la consistenza risultante dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

### ART. 2.

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei contabili di marina, è inquadrato nel ruolo di carriera speciale di cui al precedente articolo alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

L'anzianità di qualifica degli impiegati provenienti dal soppresso ruolo della carriera di concetto dei contabili di marina promossi mediante scrutinio per merito comparativo in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è considerata, ai soli fini giuridici, eguale a quella stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 66 del decreto stesso per gli impiegati di corrispondente qualifica appartenenti agli altri ruoli da inquadrare nel ruolo unico della carriera speciale dei ragionieri della difesa.

### ART. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo della carriera speciale dei contabili della marina è trasformato in ruolo ad esaurimento e in relazione ai posti di organico in esso occupati sono lasciati vacanti altrettanti posti di corrispondente qualifica nel ruolo unico della carriera speciale dei ragionieri della difesa, il quale, con la stessa decorrenza, assume la consistenza organica indicata nell'allegata tabella n. 2.

Il ruolo ad esaurimento di cui al precedente comma è soppresso dal 1° gennaio 1973, e a tale data il relativo personale sarà inquadrato nel ruolo unico della carriera speciale dei ragionieri della difesa, applicando le nor-

me dell'articolo 66, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

I vincitori di eventuale concorso a posti nel ruolo dei contabili di marina in via di espletamento o il cui bando alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sono nominati nel ruolo unico della carriera speciale dei ragionieri della difesa, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

TABELLA N. 1.

RUOLO ORGANICO  
DELLA CARRIERA SPECIALE  
DEI CONTABILI DI MARINA

Ex coef- ficiente di sti- pendio	QUALIFICHE	Posti di orga- nico
	<i>Carriera direttiva:</i>	
670	Ispettore contabile .	3
500	Direttore contabile di prima classe . . .	18
402	Direttore contabile di seconda classe . .	52
325	Vicedirettore contabile	89
	<i>Carriera di concetto:</i>	
271	Contabile . . . . .	} 280
229	Contabile aggiunto . .	
202	Vicecontabile . . . . .	
	TOTALE . . .	442

TABELLA N. 2.

RUOLO ORGANICO  
DELLA CARRIERA SPECIALE  
DEI RAGIONIERI DELLA DIFESA

Ex coef- ficiente di sti- pendio	QUALIFICHE	Posti di orga- nico
	<i>Carriera direttiva:</i>	
670	Ispettori di ragioneria	11
500	Direttore di ragioneria di prima classe . .	70
402	Direttore di ragioneria di seconda classe . .	192
325	Vicedirettore di ragio- neria . . . . .	331
	<i>Carriera di concetto:</i>	
271	Ragioniere . . . . .	} 1.035
229	Ragioniere aggiunto . .	
202	Viceragioniere . . . . .	
	TOTALE . . .	1.639